

## LEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO DI STABILIZZAZIONE SUCCESSIVAMENTE DICHIATATO INCOSTITUZIONALE

di Daniela Cervellera

**Tribunale di Trani - Sez. lavoro  
Sentenza 7 novembre 2011  
(Giudice dr.ssa Maria Antonietta Lanotte  
Chirone)**

*E' illegittimo il provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro notificato dalla A.S.L. al professionista assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di dirigente avvocato - ad esito di una procedura di stabilizzazione del personale precario (in esecuzione dell'art. 3, comma 40, L.R. Puglia) per avere lo stesso prestato servizio in forza di un pluralità di contratti a tempo determinato (e di successive proroghe) - in quanto, nonostante l'intervenuta illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40 della L.R. Puglia n. 40/2007 (dichiarata con sentenza n. 42 del 7/02/2011) e l'entrata in vigore dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 98/2011 che dichiara nulli di diritto i provvedimenti in materia di personale adottati dalla P.A. posti in essere in base a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, si arresta di fronte al giudicato o al decorso dei termini di prescrizione o decadenza (rapporti esauriti) stabiliti per l'esercizio di determinati diritti, né sussiste un interesse legislativo retroattivo.*

*(Omissis)*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23/9/2011 la parte istante ha esposto:

a) che in data 4/9/2009 all'esito di una procedura di stabilizzazione del personale precario, avviata dall'ASL BT, in esecuzione dell'art. 3, comma 40 della L.R. pugliese n. 40 del 31/12/2007, aveva sottoscritto con la medesima ASL, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in

forza del quale era stata assunta in qualità di Dirigente Avvocato; b) che prima di tale assunzione, aveva prestato servizio nella medesima veste, alle dipendenze della medesima ASL, già nel settembre 2004, in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato (e di successive proroghe), tutti, a suo dire, palesemente illegittimi; c) che la Consulta con sentenza n. 42 del 7/2/2011 (pubblicata sulla G.U. del 16/2/2011 e sul BURP n. 29 del 24/2/2011) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 40 della L.R. n. 40/2007; d) che in data 6/7/2011 era entrato in vigore l'art. 16, comma 8 del D.L. n. 98 di pari data che aveva disposto che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni ..., ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato ..., posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale ..."; e) che l'ASL BT, con provvedimento n. 1127 del 20/7/2011 comunicato con nota datata 18/8/2011 sul presupposto che detta norma avesse efficacia retroattiva, aveva dichiarato la nullità dell'intero processo di stabilizzazione che aveva portato alla sua assunzione e del contratto a tempo indeterminato che aveva sottoscritto in data 4/9/2009 all'esito di una procedura concorsuale; f) che l'atto di recesso in quanto illegittimo, andava annullato e l'ASL convenuta condannata a reintegrarla nel suo posto di lavoro, a risarcirle il danno e a versare i contributi omessi; g) che, ove anche quel recesso fosse stato ritenuto legittimo, aveva comunque diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 368/2001 a vedersi convertito il rapporto a termine in un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo prestato servizio per oltre 36 mesi.

Costituitasi in giudizio l'ASL BT ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All'udienza odierna, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

I. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO, formulato dall'ASL convenuta, in quanto, nel caso di specie, oggetto del contendere è legittima o meno di un atto di gestione del rapporto di lavoro, successivo alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

II. Passando al merito, come risulta dagli atti di causa ed è, comunque, incontrovertito tra le parti, l'ASL BT si è determinata a risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la parte ricorrente, per due ordini di motivi concorrenti: innanzitutto, perché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 42 del 7 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40/2007<sup>1</sup>

<sup>1</sup> In forza della quale "Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono alla definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di cui al presente comma, nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della stessa sulla base di una più generale programmazione del fabbisogno nonché nel limite delle risorse economiche che all'atto dell'adozione del piano risultino già impegnate a copertura dei costi del rapporto di lavoro precario e del limite finanziario imposto dal comma 565 della l. 296/2006. Al processo di stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, bandita dall'azienda sanitaria dall'IRCCS pubblico dove presta servizio, con le procedure e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.

e cioè della norma che ha dato il via alla stabilizzazione del personale precario presso l'azienda convenuta e, in secondo luogo, perché il 6/7/2011 è entrato in vigore l'art. 16, co. 8, del D.L. n. 98/2011<sup>2</sup>. Ebbene, proprio partendo

**483**, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi; essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che consegua il requisito di cui alla precedente lettera a) in virtù di contratto stipulato anteriormente al 1° dicembre 2007; che sia stato in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli IRCCS pubblici possono stabilizzare il personale dirigenziale precario impiegato in attività di ricerca con le stesse procedure indicate nel presente comma, applicando quanto previsto dal comma 520 della l. 296/2006. E' escluso da detto processo di stabilizzazione il personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all'attività di ricerca e utilizzato in funzioni amministrative e di supporto non finalizzate all'attività di ricerca. Dal processo di stabilizzazione di cui al presente comma sono esclusi i dipendenti assunti a tempo determinato per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, i dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie o IRCCS pubblici, il personale assunto a tempo determinato per l'attuazione di progetti oggetto di finanziamenti finalizzati e il personale con funzioni apicali. Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere a indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Nelle more della conclusione dell'intero processo di stabilizzazione le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici limiteranno il ricorso alle assunzioni a tempo determinato a eccezione di quelle effettuate per l'attuazione di progetti oggetto di finanziamenti finalizzati ovvero per quelle relative alla sostituzione di personale in aspettativa a vario titolo. Fino all'attuazione del processo di stabilizzazione di cui al presente comma sono prorogati contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".

<sup>2</sup> In forza della quale "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla

dall'esame di quest'ultima disposizione di legge – al cui contenuto precettivo l'ASL BT ha ritenuto di essere assoggettata – è opinione di questo giudice che, alla stessa, non possa e non debba essere assegnata l'efficacia retroattiva attribuitale dalla convenuta, posto che – ha ragione la difesa attorea a sostenerlo – per com'è formulata, non interpreta alcuna norma precedente (e quindi, non ha natura d'interpretazione autentica), né dispone espressamente per il passato, così rimanendo assoggettata all'art. 11 delle Disposizioni della legge in generale (sulla <efficacia della legge nel tempo>), in forza del quale, com'è noto “*la legge non dispone che per l'avvenire*” e, quindi, “*non ha effetto retroattivo*”.

Quando, infatti il legislatore ha voluto “forzare” questo principio – che pur non avendo (salvo quanto disposto dall'art. 25, co. 2, Cost.<sup>3</sup>) copertura costituzionale, è ritenuto, per diritto vivente, principio di “*civiltà giuridica*”<sup>4</sup> lo ha detto *expressis verbis*: e, nella specie, non solo non ha richiamato alcuna norma previgente (per certificarne autenticamente il significato), ma

---

*stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, ... posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli”.*

<sup>3</sup> Secondo il quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

<sup>4</sup> Il Giudice delle leggi, con riferimento ai limiti delle leggi “retroattive” ha “individuato oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., *ex plurimis le ... sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994*), tra i quali i **principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza**, quello della **tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico** e quello del **rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario** (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)” (Corte Cost. 22.11.2000 n. 525).

non ha neppure statuito che la novella dovesse (fosse stata dettata per) disciplinare anche fattispecie pregresse.

Ed è solo per questo (e cioè per il difetto di rilevanza che ne consegue) che questo giudice – pur ritenendo non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, co. 8, cit. sollevata dalla difesa di parte ricorrente<sup>5</sup> – si astiene dal sollevare la relativa questione, preferendo dare, della stessa, un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Né – per affermare l'efficacia retroattiva della disposizione di cui all'art. 16, co. 8, del D.L. n. 98/2011 – può essere sufficiente il fatto che detta norma sia stata inclusa tra le quelle “*urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” visto che:

a) non c'è alcuna legge che sottragga queste ultime ai principi generali in tema di efficacia della legge nel tempo e che attribuisca loro un'efficacia retroattiva, anche quando non siano dirette ad interpretare autenticamente una qualche previgente disposizione, né contengano, *expressis verbis*, la previsione di un'efficacia temporale diversa;

b) al di là della sua rubrica (“*contenimento delle spese in materia di pubblico impiego*”), almeno il comma 8 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 non contiene alcuna misura che possa, in qualche modo, considerarsi diretta a contenere le spese delle pubbliche amministrazioni;

c) nel D.L. n. 98/2011 ogni qualvolta ha voluto “*deviare*” dai principi generali in tema di

---

<sup>5</sup> Per la quale la norma “*viola clamorosamente l'art. 3 Cost.*, nella misura in cui, per un verso <limita> gli effetti della novella ai soli <provvedimenti (resi) in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare (al)le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, ... posto in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale>, lasciando invariata la disciplina previgente per ogni altro tipo di rapporto e, per altro verso, non tiene conto della necessità di salvaguardare, come opportunamente ricordato dalle Sezioni Unite della Cassazione, <i rapporti e ... le situazioni esaurite> in funzione delle più <elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche, sostanziali e processuali>”.

efficacia nel tempo della legge è stato lo stesso legislatore a dirlo;

d) comunque, la C.E.D.U. ha ripetutamente escluso (v. da ultimo la sentenza del 7/6/2011, resa nella causa AGRATI e altri c/Italia) che tra le “ragioni imperative di interesse generale”, legittimanti un intervento legislativo retroattivo, possano farsi rientrare quelle miranti “a preservare solo l’interesse economico dello Stato” ed ha aggiunto che non possa non tenersi conto del “legittimo affidamento” della parte privata.

III. Una volta esclusa l’applicabilità, al caso di specie, della disposizione or ora richiamata ed affermato che, di questa, la convenuta non ha fatto buon governo, il problema che si pone è quello di stabilire quale incidenza – secondo i principi previgenti in materia – possa e debba avere la sentenza del Giudice delle leggi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 40, della legge della Regione Puglia n. 40/2007.

In linea generale, le norme di riferimento sono l’art. 136 Cost. e l’art. 30 della L. 11.3.1953, n. 87.

Per la prima di queste disposizioni, “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

La seconda disposizione si limita a confermare che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Ebbene, senza necessità di richiamare tutti i precedenti giurisprudenziali in materia, è sufficiente rinviare a quanto, sul punto, hanno statuito, nella recente sentenza n. 19495/2008, le Sezioni Unite della Cassazione, per le quali, se è vero che “le pronunce di incostituzionalità ..., impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione ...”, è del pari vero, però, che “l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale ..., si arresta di fronte al giudicato o al decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l’esercizio di determinati diritti” e che “i principi ora indicati non si pongono in contrasto con alcuna norma costituzionale. Non con il canone di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., perché il limite dell’efficacia dichiarativa e

retroattiva delle sentenze della corte costituzionale, consistente nella salvaguardia dei rapporti e delle situazioni esaurite, appare razionale e conforme ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche, sostanziali e processuali. Né si può ipotizzare un contrasto con l’art. 24 Cost. perché da un lato, il diritto di difesa dell’attore deve coordinarsi con il contrapposto diritto di difesa del convenuto e, dall’altro, tale diritto si esercita nei limiti in cui la legge abbia previamente attribuito tutela agli interessi sostanziali o processuali della parte ...”.

Solo per completezza, va aggiunto che tale arresto del giudice di legittimità è perfettamente coerente con quanto ripetutamente affermato dallo stesso Giudice delle leggi, per il quale “l’efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza anche di questa Corte (sentenza n. 3 del 1996; ordinanze n. 398 del 1989 e n. 365 del 1987), trova un limite nei cosiddetti <rapporti esauriti> tra i quali dovrebbero intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza”.

Per effetto di questi autorevoli e decisivi arresti, chiarificatori dei principi da valere in materia, è da escludersi categoricamente qualsiasi incidenza della sentenza n. 42/2011 della Corte costituzionale alla vicenda di cui ci si sta qui occupando, posto che – com’è pacifico agli atti di causa – non solo nessun atto della procedura di stabilizzazione (che ha portato all’assunzione dell’istante da parte dell’ASL BT) è mai stato impugnato da chicchessia nel termine decadenziale di sessanta giorni (e già questo sarebbe stato di per sé sufficiente ai nostri fini), ma anche e, soprattutto, la parte ricorrente ha sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato (atto avente natura assolutamente privatistica) molti mesi prima della pronuncia di quella sentenza, così consolidando definitivamente il suo rapporto.

Diverso, ovviamente, sarebbe stato – ma non è questo il nostro caso – se la pronuncia caducatoria del Giudice delle leggi fosse intervenuta ancor prima che parte ricorrente avesse sottoscritto il contratto a tempo indeterminato (e sempre che qualcuno avesse impugnato, dinanzi al giudice amministrativo, uno qualsiasi degli atti relativi al processo di

stabilizzazione che aveva portato alla sua assunzione nel termine decadenziale previsto dalla legge).

Alla luce di quanto innanzi, deve escludersi la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto a tempo indeterminato, notificato dall'ASL BT all'istante con lettera del 18/8/2011 e, previo annullamento dello stesso (e disapplicazione dei provvedimenti regionali che lo sostengono), parte ricorrente va reintegrata immediatamente nel suo posto di lavoro.

In applicazione dell'art. 18 della L. 300/1970, l'ASL BT va, altresì, condannata – visto che tra la comunicazione di recesso e la pronuncia di questa sentenza sono decorsi meno di cinque mesi – risarcimento del danno nella misura minima delle “cinque mensilità di retribuzione globale di fatto” e, laddove, per una qualsiasi ragione, non fossero stati versati, “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”.

IV. Con la domanda introduttiva del giudizio parte ricorrente non si è limitata ad impugnare l'atto di recesso datoriale, ma ha altresì contestato la legittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, che ha sottoscritto prima della sua stabilizzazione, richiedendo, per l'ipotesi non fosse stata accolta la sua domanda reintegratoria, la conversione del rapporto ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis del D.lgs. 368/2001 (per aver prestato servizio come precaria per oltre 36 mesi) e, comunque, il risarcimento del danno.

L'accoglimento della domanda reintegratoria dispensa questo giudice dall'onere di pronunciarsi sull'istanza di conversione.

V. Ogni altra questione sollevata in ricorso dall'istante deve ritenersi assorbita.

VI. Alla soccombenza conseguono le spese di lite liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Trani, sezione lavoro, definitivamente decidendo così provvede:

a) dichiara l'illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto a tempo indeterminato, notificato alla parte ricorrente con lettera datata 18/8/2011 e, previo annullamento dello stesso (e disapplicazione dei provvedimenti regionali che lo sostengono), condanna l'ASL BT, in persona di chi legalmente la rappresenta, a reintegrarla

immediatamente nel suo posto di lavoro, a risarcirle il danno nella misura di “cinque mensilità di retribuzione globale di fatto” oltre accessori di legge e “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”;

b) condanna l'ASL BT, in persona di chi legalmente la rappresenta, al pagamento delle spese e competenze della lite (...).

Trani, 7/11/2011

(Omissis)

\* \* \* \* \*

#### NOTA

La sentenza in commento ha come oggetto la legittimità dell'atto di recesso posto in essere dall'azienda ospedaliera ai danni del ricorrente assunto dalla stessa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Avvocato, ad esito di una procedura di stabilizzazione del personale precario avviata dalla pubblica amministrazione in esecuzione dell'art. 3, comma 40, della L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007.

Tale atto era stato adottato dall'azienda ospedaliera in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 07/02/2011 che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 40, della L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 - ed in ossequio al dettato di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legge n. 98/2011 che disponeva la nullità dei provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato derivanti da stabilizzazione o trasformazione di contratti a tempo determinato e posti in essere in base a disposizioni dichiarate incostituzionali. Coticchè, interpretando retroattivamente la suddetta norma, l'azienda ospedaliera aveva dichiarato la nullità dell'intero processo di stabilizzazione, pregiudicando l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente all'esito delle procedura concorsuale.

La determinazione dell'azienda ospedaliera di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stata tuttavia ritenuta illegittima da parte del Magistrato del lavoro che ha fondato la sua decisione di accoglimento della domanda volta alla reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro sulla base di un duplice presupposto.

In primo luogo, non ritiene il giudicante che il disposto di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legge n. 98/2011 abbia efficacia retroattiva, essendo la suddetta norma assoggettata alla regola generale sull'efficacia della legge nel tempo, ex art. 11 delle Disposizioni della legge in generale e quindi, può disporre solo per l'avvenire. Inoltre tale norma non ha né natura di interpretazione autentica, in quanto non richiama alcuna norma precedente, né contiene disposizioni atte a disciplinare anche fattispecie pregresse.

Ritiene inoltre il Giudice del lavoro che tale interpretazione costituzionalmente orientata non possa essere derogata dalla natura dell'articolato normativo che detta le *"misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* in quanto non solo il D.L. n. 98/2011 non si sottrae ai principi generali in tema di efficacia della legge nel tempo ma anche perché, seppur il suddetto decreto è finalizzato a contenere le spese in materia di pubblico impiego, nell'art. 16, comma 8, non si rinviene alcuna misura idonea al raggiungimento di tale scopo.

Inoltre non può non rilevare il principio del legittimo affidamento della parte privata che non può essere superato da interventi legislativi retroattivi giustificati da *"ragioni imperative di interesse generale"* finalizzate a preservare il solo interesse economico dello Stato, come statuito ripetutamente dalla CEDU.

In secondo luogo il giudice di merito ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 7/2/2011 che dichiarava l'illegittimità dell'art. 3, comma 40, della L.R. Puglia n. 40/2007,

non potesse avere incidenza al caso di specie. Infatti, seppur il disposto Costituzionale di cui all'art. 136 e quello normativo di cui all'art. 30 L. n. 87/1953 affermi l'inapplicabilità delle norme o degli atti aventi forza di legge dichiarati costituzionalmente illegittimi dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, in materia si è profusamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità escludendo l'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità nei casi di decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti o di fronte al giudicato (cfr. per tutte Cass. civ. SS.UU. n. 19495/2008).

Tale assunto non si pone tantomeno in contrasto con quanto statuito stessa Corte Costituzionale secondo cui l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova un limite nei cosiddetti "rapporti esauriti" nei quali sono ricompresi anche quelli costituiti sulla base dei provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza.

Se quindi alcun atto della procedura di stabilizzazione è mai stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo nel termine decadenziale di 60 giorni ed i rapporti tra le parti sono stati definiti molto tempo prima della pronuncia di illegittimità costituzionale, quest'ultima non può incidere in alcun modo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto dalle parti.

Dedotto quanto sopra, il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani ha ritenuto illegittimo il provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato adottato dall'azienda ospedaliera nei confronti del ricorrente per il quale è stata disposta la reintegra nel posto di lavoro e riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, ex art. 18 L. n. 300/1970.